



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2024

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 3
Art. 3 Esenzioni	pag. 4
Art. 4 Rinvio a disposizioni di Legge	pag. 4
Art. 5 Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento "Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 2 e la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita a norma di Legge, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.
2. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita da norme statali e ad oggi fissata nella misura dello 0,8%.
3. L'addizionale comunale è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale.
4. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, e l'addizionale è dovuto solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
5. A decorrere dall'anno 2024 per i contribuenti aventi domicilio fiscale a Forte dei Marmi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilita per scaglioni di reddito, secondo la seguente tabella:

0,50%	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 28.000,00
0,65%	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,80%	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

6. Le aliquote e gli scaglioni di cui sopra si intendono tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo diversa disposizione regolamentare o di legge.

Art. 3

Esenzioni

1. A partire dall'annualità di imposta 2024 l'addizionale di cui a presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 20.000,00.
2. L'esenzione deve essere intesa come limite di reddito, al di sotto del quale, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo con le aliquote progressive sopra evidenziate.

Art. 4

Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e abroga esplicitamente qualsiasi regolamento comunale in materia di addizionale comunale. Viene pubblicato unitamente alla delibera consiliare di approvazione sul sito individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31/05/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi e di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.